

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento n. 50/FPI/2020

Nella seduta del 9 giugno 2021 ha adottato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico del tesserato:

- **Sig. Tiziano Barilotti**, nato Roma il 22/08/1988, pugile PRO al tempo delle contestazioni tesserato con la A.S.D. Team Boxe Roma XI, per le seguenti violazioni:

Violazione artt. 4, 8 e 9 dello Statuto; artt. 1, 54, 55 e 64 del Regolamento di Giustizia; art. 5 del Codice di comportamento sportivo del CONI come dall'atto di deferimento:

- per aver con il proprio comportamento tenuto al di fuori del contesto sportivo arrecato un danno morale e/o materiale al movimento sportivo pugilistico e alla FPI disonorando la sua immagine ed onorabilità e per non aver mantenuto condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale che ogni tesserato deve mantenere in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale;

- in particolare, dagli atti in possesso, il Sig. Tiziano Barilotti partecipava a una violenta aggressione avvenuta in Roma nel marzo del 2020 nei confronti del Sig. *omissis* e di altri soggetti, prolungata da gravi atti di costrizione; non si opponeva, inoltre, alle citate azioni violente.

Si contestava, inoltre, al Barilotti, la circostanza aggravante citata nel Regolamento di Giustizia della FPI corrispondente ad aver agito per futili motivi.

Visto l'atto di deferimento e i relativi allegati;

Visti gli scritti difensivi dei deferito;

Visti gli artt. 35 e ss. del Regolamento di Giustizia;

Vista l'istruttoria e tutti gli atti di causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 09/06/2021 l'Avv. Maria Cecilia Morandini e le parti come da apposito verbale;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

* * *

Svolgimento del procedimento

A seguito di atto di deferimento del Procuratore Federale del 27.04.2021 relativo al procedimento n. 50/FPI/2020, trasmesso in pari data, veniva fissata, e poi ritualmente notificata alle parti, l'udienza in camera di consiglio del giorno 27.05.2021, tenuta in modalità da remoto attraverso collegamento a



piattaforma informatica *Zoom* in uso alla Federazione Pugilistica Italiana, con caratteristiche idonee a salvaguardare il contraddittorio e la partecipazione delle parti.

Il giorno dell'udienza perveniva istanza motivata da parte dell'Avv. Angela Porcelli, legale costituito del Sig. Tiziano Barilotti, che chiedeva il rinvio dell'udienza attesa la sua impossibilità a partecipare per ragioni di salute documentate.

Il Tribunale, con parere positivo della Procura, preso atto del legittimo impedimento, rinviava l'udienza, con salvezza dei relativi diritti, per i medesimi incombenti, al giorno 9 giugno 2021 alle ore 16.00.

Nel merito, l'odierno giudizio trae origine dal procedimento disciplinare n. 50/FPI/2020 instaurato dalla Procura Federale FPI avente ad oggetto presunti comportamenti posti in essere dal pugile Tiziano Barilotti che avrebbero arrecato un danno materiale e/o morale all'immagine dell'organizzazione federale.

All'esito delle rituali indagini, iniziate in data 10.12.2020, la Procura acquisiva, tra l'altro, la seguente documentazione ritenuta meritevole di attenzione:

- copia di diversi articoli di quotidiani nazionali e locali inerenti i fatti contestati;
- provvedimento di custodia cautelare GIP di Roma in data 22.10.2020;
- n. 1 video.

Il Procuratore Federale, valutata la responsabilità disciplinare dell'incolpato per i fatti di cui in premessa, imputava a:

- Tiziano Barilotti, nato Roma il 22/08/1988, pugile PRO al tempo delle contestazioni tesserato con la A.S.D. Team Boxe Roma XI, le seguenti violazioni: artt. 4, 8 e 9 dello Statuto; artt. 1, 54, 55 e 64 del Regolamento di Giustizia; art. 5 del Codice di comportamento sportivo del CONI.

In data 03.06.2021, il Sig. Tiziano Barilotti faceva pervenire tramite il proprio difensore, Avv. Angela Porcelli, memoria difensiva ex art. 29 RG.

Tanto premesso, alla citata udienza del 09.06.2021, si collegavano da remoto, unitamente al Collegio, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giovanni Belcastro e l'Avv. Angela Porcelli del Foro di Roma, in difesa del Sig. Tiziano Barilotti, altresì presente personalmente.

Data la parola alle parti, il Sostituto Procuratore in via preliminare evidenziava come il Tribunale non possa accogliere la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa del Sig. Barilotti con memoria ritualmente depositata, in quanto è preclusa agli organismi di giustizia sportiva, in particolare al giudice sportivo endofederale, tale possibilità in considerazione sia dei limitati poteri di indagine, sia dei commi 6 e 7 dell'art 39 del R.G. Chiedeva dunque quindi il rigetto di tale questione, riportandosi all'atto di deferimento.

L'Avv. Angela Porcelli, di contro, evidenziava quanto affermato dalla Procura era in contrasto con le pronunce della Corte Costituzionale trascritte nel proprio atto, al quale si riportava precisando che le argomentazioni esposte dalla Procura Federale confermavano pienamente l'eccezione di pregiudizialità formulata nella predetta memoria; in particolare la Procura affermava che l'atto di deferimento trovava il proprio fondamento nelle circostanze di fatto contenute negli atti del procedimento penale solo parzialmente conosciute, precisando altresì che l'art 39 comma 7 citato dalla Procura Federale riconosce la possibilità di sollevare, in un caso come quello per cui è procedimento, una questione pregiudiziale di merito. In ragione di tale assunto, le prassi, talvolta,



come nel caso di specie, diverrebbero secondo il legale vere e proprie modalità operative, al fine di (poter) agire con snellezza ed immediatezza nell'interesse della Federazione.

Concludeva ribadendo che i fatti oggetto del capo di incolpazione sono assolutamente sovrapponibili a quelli relativi al procedimento penale e pertanto il Tribunale Federale, avente delle possibilità di indagine limitate, non può assumere nessuna decisione prima che tali fatti siano stati valutati definitivamente in sede penale, intendendo per fatti l'accadimento storico e non l'accertamento del reato.

La Procura concludeva chiedendo per il Sig. Barilotti l'applicazione della sospensione da ogni attività agonistica pari a anni 2 e mesi 4, di cui 21 mesi come pena base aumentata di 1/3 per l'aggravante dell'aver agito per futili motivi.

L'Avv. Porcelli sottolineava come in ragione dell'età dell'incolpato la richiesta formulata dalla Procura Federale rappresentasse un danno rilevantissimo per la carriera dell'incolpato e concludeva chiedendo in via principale la sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento penale ed in via subordinata di valutare le attenuanti di cui all'art. 65 RG.

La causa era trattenuta in decisione.

* * *

Motivi della decisione

L'atto di deferimento è fondato e merita accoglimento.

In via preliminare deve evidenziarsi l'infondatezza della questione di illegittimità pregiudiziale sollevata dalla difesa del Sig. Barilotti inerente la relazione tra giudizio penale e disciplinare sportivo. A tal riguardo, le SS.UU. del Collegio di Garanzia ha avuto modo di evidenziare, riferendosi agli artt. 38 e 39 CGS CONI, la *"piena indipendenza dell'azione disciplinare sportiva da quella penale per i medesimi fatti"* (Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, decisione n. 37/2016). Ciò in ragione del principio cardine di autonomia dell'ordinamento sportivo, ai sensi del quale i giudici sportivi possono, in autonomia rispetto a quelli penali, valutare fatti ed elementi istruttori raccolti in sede penale, indipendentemente dal rilievo penale degli stessi. A tal riguardo, tra gli altri, gli argomenti svolti dalla difesa del sig. Barilotti in relazione alla L. 401/89 risultano particolarmente inconferenti e generici.

Per gli stessi motivi di cui sopra, non è meritevole di accoglimento la questione di costituzionalità sollevata per supposta contrarietà dell'art. 2 del RG rispetto agli artt. 111-117 Costituzione, al principio di presunzione di innocenza di cui alla Direttiva Europea 343/16 e dell'art. 6 CEDU, laddove detta norma non prevede che nelle ipotesi in cui il procedimento si fondi su illecito penale il Giudice Sportivo abbia una pregiudiziale di accertamento.

Per quanto attiene la questione di legittimità costituzionale, in analogia a quanto evidenziato dal Collegio di Garanzia nella propria decisione n. 31/2020, va ritenuto che il giudice sportivo federale *"operando nell'ambito dell'ordinamento sportivo e quindi in regime di autonomia rispetto a quello statale, esercita una funzione giustiziale e non giurisdizionale, di guisa che non ha competenza a sollevare questioni di legittimità costituzionale di norme statali, che in quanto tali, sono soggette al sindacato costituzionale di natura giurisdizionale e non giustiziale"*. Peraltro, nel caso in esame appare evidente che la difesa del Sig. Barilotti abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale non



su una disposizione di legge o di atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione – così come previsto dall'art. 23 lett. a) della L. 87/53 – quanto piuttosto sull'art. 2 RG.

Ne consegue l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata.

Ad ogni buon conto, va evidenziato che la questione sollevata manca *ictu oculi* di rilevanza e fondatezza per il caso di specie. Invero, nel presente procedimento ciò che si pone alla base del giudizio disciplinare non è la sussistenza o meno di un illecito di natura penale da accertare, quanto piuttosto fatti e condotte di rilevanza disciplinare sportiva che, se del caso, potranno essere valutati anche della magistratura penale, la quale – nell'ambito di autonomia sopra esposto – potrà raggiungere i convincimenti di competenza.

Sul punto, si evidenzia che la disciplina dei rapporti tra procedimento penale e disciplinare è dettata dall'art. 39 del RG laddove si prevede che “[D]avanti agli Organi di Giustizia penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illecità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso” (comma 1) e che la “sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto” (comma 3).

Alla luce di quanto precede, deve rimarcarsi che la concreta rilevanza della condotta del Sig. Barilotti – sarebbe a dire l'idoneità di tale condotta a violare le norme contestate – è sicuramente da ricondurre ad un apprezzamento e a una cognizione che appartiene al giudice sportivo.

Il pregiudizio per l'immagine federale è ampiamente provato *per tabulas* e trova piena conferma nella documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale.

Sul punto va evidenziato che la condotta in esame costituisca indubbiamente una violazione dei precetti contenuti negli artt. 1 n. 8 e 54 RG, i quali impongono al tesserato di mantenere un comportamento “... conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economia e sociale...”, nonché stabiliscono che i tesserati “devono mantenere in ogni rapporto una condotta conforme ai principi di lealtà, rettitudine e correttezza sportiva” e che “...nello svolgimento di ogni attività agonistica e sociale, ogni tesserato e società affiliata dovranno conformare il loro comportamento agli scopi propri della Federazione enunciati dall'art. 1 dello Statuto e comunque tenere comportamenti non in contrasto con l'appartenenza alla F.P.I. . Le condotte rilevanti ai fini disciplinari e della giustizia sportiva federale sono quelle in violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione...” (cfr. art. ult. rich.).

Orbene, dette norme consentono indubbiamente all'ordinamento federale di sanzionare i propri tesserati laddove “in ogni rapporto” compiano atti antigiuridici e lesivi dei principi di lealtà e rettitudine, specie se legati a fatti violenti che possano, oltre all'antigiuridicità intrinseca, gettare discredito sulla disciplina pugilistica.

Sul piano probatorio, oltre rimarcare che i fatti sono stati sostanzialmente ammessi dall'incolpato in sede di audizione innanzi l'Organo inquirente, si rileva che i fatti stessi hanno avuto un'ampia



risonanza nei media nazionali, il che chiaramente pregiudica oggettivamente l'immagine federale stante il collegamento tra la qualifica di tesserato per la FPI e le condotte riportate.

Peraltro, come dedotto in atti, i fatti in questione sono oggetto di procedimento penale a carico del Sig. Barilotti (e altri) davanti al Tribunale Penale di Roma < ... reato p. e p. dagli artt. 110 – 81 cpv- 61 n. 1 – 112 n. 1 – 605 c.p. (...); reato p. e p. dagli artt. 110 – 81 – 61 n. 1 – 112 n. 1 – 339 – 61 nn. 1 - 610 c.p. ...> (cfr. Ordinanza di Applicazione della Misura Cautelare degli Arresti Domiciliari proc.to n. 18855/2020 R.G. N.R. – n. 22200/2020 R.G. G.I.P. del 22 ottobre 2020 in atti).

In sintesi, i comportamenti ascritti al Sig. Barilotti consistono – in concorso con altri soggetti – nell'essersi introdotto in una sala di registrazione con uno stratagemma, di avere privato della libertà personale tre persone identificate in atti esercitando sulle stesse gravi atti di violenza fisica e psichica. Ebbene, gli addebiti mossi al sig. Barilotti dalla PF hanno trovato piena conferma nel procedimento disciplinare di talché può affermarsi la piena responsabilità disciplinare del tesserato in ordine agli stessi.

Alla luce di quanto sopra, questo TF ritiene non sussistere dubbio alcuno in ordine alla capacità lesiva del comportamento del Sig. Barilotti circa i precetti di cui sopra, nonché dell'immagine, dell'onore e della reputazione della FPI e, per l'effetto, di ripercuotersi negativamente sulla stessa Federazione del Pugilato Italiano sotto il profilo formale.

Il comportamento di cui si è reso protagonista l'incolpato è quindi passibile di sanzione da un punto di vista disciplinare e deve essere sanzionato.

Un pugile non può e non deve mai utilizzare le abilità tecniche apprese in palestra per farsi giustizia da solo e prevalere in una disputa fuori dal ring; detto comportamento esprime il completo rifiuto dei principi di lealtà e correttezza che permeano l'ordinamento sportivo ed è sintomo piuttosto di mera codardia. Il Sig. Barilotti avrebbe potuto e dovuto piuttosto allontanarsi e rifiutare con tutti i mezzi a propria disposizione di partecipare ad una "spedizione punitiva". Peraltro, avendo scelto di presenziare in tale contesto, avrebbe certamente dovuto adoperarsi per evitare gli atti di violenza ai danni dei malcapitati, non partecipare attivamente.

Premesso ciò, risulta di tutta evidenza la violazione delle norme indicate nell'atto di deferimento da parte dell'incolpato (artt. 4 e 9 dello Statuto; artt. 1, 54 e 55 del Regolamento di Giustizia; art. 5 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I.).

In merito, appare opportuno ripercorrere la normativa di cui all'atto di deferimento.

Le norme invocate dalla Procura Federale impongono al tesserato e/o all'affiliato di mantenere sempre un comportamento conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine, della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale stabilendo che <> (cfr. art. 1, comma 8, art. 54 Regolamento Giustizia FPI). L'art. 5 del Codice di Comportamento C.O.N.I., inoltre, pone il principio di non violenza cui devono attenersi tutti i tesserati, gli affiliati e tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo secondo cui <> (cfr. art. 5 del Codice di Comportamento C.O.N.I.). L'accertamento della responsabilità disciplinare implica l'applicazione della sanzione prevista dal Regolamento idonea a ristabilire l'immagine dello Sport e della Federazione Pugilistica in particolare.



La Procura Federale in sede di discussione ha chiesto l'applicazione della sospensione da ogni attività agonistica pari a anni 2 e mesi 4, di cui 21 mesi come pena base aumentata di 1/3 per l'aggravante dell'aver agito per futili motivi.

La difesa, al contrario concludeva chiedendo in via principale la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento penale ed in subordine, nel caso in cui non fosse accolta la richiesta principale, di valutare le attenuanti di cui all'art. 65 RG.

Alla stregua di quanto esposto, il Collegio, ritenuto fondato l'atto di deferimento e, con esso, provata la responsabilità disciplinare dell'incolpato per le violazioni ascritte, riconosciuta la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 64 RG (aver cagionato lesioni personali e avere agito per futili o abietti motivi), applica a: Tiziano Barilotti la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica pari a anni 2 e mesi 4, di cui 21 mesi come pena base aumentata di 1/3 per l'aggravante dell'aver agito per futili motivi

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertata la responsabilità disciplinare dell'incolpato nei termini di cui in motivazione, applica a:

- **Tiziano Barilotti**, nato Roma il 22/08/1988, la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica pari a anni 2 e mesi 4.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021, tenuta in modalità da remoto attraverso collegamento a piattaforma informatica Zoom in uso Federazione Pugilistica Italiana, con l'intervento di:

Avv. Giovanni Smargiassi (Presidente)

Avv. Maria Cecilia Morandini (Componente)

Avv. Tiziana Colamonic (Componente)

Depositata in data 19 giugno 2021

Avv. Maria Cecilia Morandini (Componente, Estensore)

Avv. Giovanni Smargiassi (Vice Presidente)